

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 52

Adunanza 23 dicembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1939 – 329527/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore GIOVANNI OLIVA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di San Carlo Canavese risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 80 - 20302 del 19/04/1988 e della Variante n. 1, approvata con deliberazione G.R. n. 9 – 26509 del 25/01/1999;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 17 del 07/07/2003, il progetto preliminare della Variante strutturale n. 2, contestuale al Piano Particolareggiato dell'area *Frs*;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 30 del 13/10/2003, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 19/11/2003;

considerato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di San Carlo Canavese risultano essere:

- popolazione: 2811 abitanti nel 1971, 3089 abitanti nel 1981, 3368 abitanti nel 1991 e abitanti 3548 nel 2001; trend demografico in costante incremento;
- superficie territoriale: 2.089 ettari in territorio di pianura e di collina, con 131 *ha* appartenenti alla II<sup>a</sup> Classe di capacità d'uso dei suoli. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 1836 *ha* con pendenze inferiori ai 5°, 232 *ha* con pendenze tra i 5° ed i 20° e 21 *ha* con pendenze superiori ai 20°;
- sistema produttivo: appartiene al *Bacino di valorizzazione produttiva di Ciriè*;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo - Ciriè, Sub-ambito "Area Ciriè", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito e la propria partecipazione all'azione di coordinamento, di elaborazione e attuazione degli interventi che gli competono;
- è compreso nel *Sistema di diffusione urbana del Ciriacese*, individuato dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal P.T.C. come centro turistico di *interesse provinciale*;
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 19, n. 20 e n. 21;
  - è interessato da progetti di viabilità individuati dal P.T.C.;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dai Torrenti Bana, Banna e Fisca, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio della Valle, Rio delle Spine, Rio Valmaggione;
- tutela ambientale:
  - Area Protetta Regionale Istituita "*Riserva Naturale Orientata della Vauda*" che interessa una superficie comunale di 986 ettari;
  - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10005 "*Vauda*", che interessa una superficie comunale di 998 ettari;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi, alcuni dovuti anche a sollecitazione di privati, che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 30/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, al fine di rendere più agevole la gestione del Piano;

rilevato che il Comune di San Carlo Canavese, con la deliberazione testè citata, propone nello specifico:

- l'individuazione di nuove aree per servizi pubblici ex art. 21 L.R. n. 56/77, soppressione e rilocalizzazione di altre aree già individuate dal P.R.G.C.; per effetto delle modifiche la dotazione complessiva passa da 138.842 mq. a 142.250 mq., con un incremento di 2.408 mq.
- la modifica del tracciato stradale, già previsto dal vigente P.R.G.C., di collegamento tra la S.P. n. 2 e la S.P. n. 13, che interessa in parte il territorio di San Carlo Canavese, in modo da renderlo coerente con le più recenti ipotesi progettuali della Provincia;
- modifiche di dettaglio ed inserimento di nuove viabilità comunali;

- l'individuazione di un sito *P/I*, in territorio agricolo, ove localizzare un deposito per materiale inerte, necessario ad una ditta già insediata "... *nelle immediate vicinanze dal centro aziendale ...*";
- modifiche ed integrazioni alle Norme di Attuazione del Piano;
- correzione di errori cartografici;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/01/2004;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 11/12/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte le seguenti osservazioni, con le quali:

- con riferimento alla nuova area *P/I*, ubicata in zona agricola, nella quale "... *è ammesso il deposito di materiali inerti terrosi-ghiaiosi ...*", si osserva che la zona in questione viene ad assumere una destinazione non più agricola, ma per attività economiche e pertanto deve essere valutata (e computata) in base ai parametri stabiliti dal comma 4, lett. f) dell'art. 17 L.R. n. 56/77. Inoltre la sua localizzazione, in aperta campagna, non contigua ad aree già urbanizzate o di nuovo impianto, contrasta con il succitato art. 17 e con la Circolare del Presidente Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 12/PET;
- si rileva altresì che alla Variante non risultano allegati gli elaborati recanti gli approfondimenti di carattere geologico, previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. n. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota tecnica esplicativa);
- si rileva infine che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Tale legge dispone che "... *la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..*" (c.3 art. 5) e che "... *ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.*" (c.4 art.5);

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di San Carlo Canavese, adottato con deliberazione C.C. n. 30 del 13/10/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di formulare le osservazioni riassunte in premessa e contenute in altra apposita deliberazione;
3. di trasmettere al Comune di San Carlo Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso